



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 12/03/2014

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETÀ PRIVATA O MISTA NEL TERRITORIO COMUNALE E APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER LA MANUTENZIONE DEI CANALI MINORI

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di marzo alle ore 20:30, nella Sala Multimediale dell' Opificio, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	P	A
DALLA VALLE MARICA	SI	
MATTESCO SIMONE	SI	
VIVIAN SERENA	SI	
FANTIN SERGIO	SI	
CUNICO GIULIA	SI	
BERNARDI ANGELA	SI	
FRISON MARIA RITA	SI	
CAPUZZO ANTONIO	SI	
GIRARDI LORIS	SI	

Cognome e Nome	P	A
VOLPATO PAOLA	SI	
BROGLIO GIANCARLO	SI	
BONOTTO PAOLO	SI	
SCETTRO GIANNI	SI	
COSTA MARIATERESA	SI	
TONIAZZO SILVIA	SI	
VIVIAN MATTEO	SI	
ANDREATTA GEDOREM	SI	

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Partecipa altresì l'assessore esterno MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS (presente / assente)

Partecipa il Segretario Generale Lora Francesca.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bernardi Angela.

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETÀ PRIVATA O MISTA NEL TERRITORIO COMUNALE E APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA PER LA MANUTENZIONE DEI CANALI MINORI

La Presidente dà la parola all'assessore esterno G.L.Marchiorato. L'Assessore ringrazia per la presenza dell'arch. Carbognin, responsabile dell'area competente, a disposizione per ogni domanda. Ricorda che l'argomento è stato esaminato in commissione consiliare e dà lettura della proposta.

Al termine la Presidente apre la discussione alla quale intervengono i consiglieri:

Costa: richiama il punto 4 della delibera dove si dà atto che il regolamento in esame fa parte del regolamento di Polizia Rurale già approvato dall'Unione dei Comuni. Verificato che il problema idraulico non è facilmente perimetrabile da ogni singolo Comune, perchè non si è approfittato di farne uno solo in collaborazione con gli altri Comuni?

Marchiorato: nulla vieta che questo regolamento possa essere portato all'attenzione anche agli altri Comuni dell'Unione. La situazione è ora di stallo e inoltre il territorio di Marostica presenta molte difficoltà aggravate da esondazioni e allagamenti continuativi, ciò che non permette di atendere. Approvare lo strumento darà la possibilità anche agli altri Comuni di farlo.

Costa: è vero ma si è persa un'occasione per fare un'economia di scala ed una presa di coscienza comune.

Sindaco: l'argomento è stato trattato all'interno dell'Unione ma Marostica in questo momento ha un'attenzione particolare ed era doveroso fare il primo passo e portare avanti il tutto.

Costa: il Sindaco è anche presidente dell'Unione e quindi poteva prendere l'iniziativa.

Scettro: porta l'esempio del fosso di S.Vito per il quale se non aderiscono anche altri Comuni potrebbero sorgere problemi di mancato coordinamento.

Marchiorato: ricorda che il regolamento è stato fatto con il Consorzio che ha la competenza territoriale più ampia. Avere un regolamento a livello comunale è giustificato anche dal fatto che la materia della tutela ambientale non rientra nelle competenze trasferite all'Unione dei Comuni. Per quanto riguarda l'obiezione del consigliere Scettro, ritiene che la soprintendenza del Consorzio permetta di superare le difficoltà.

Scettro: ricorda che la sua amministrazione aveva promosso la proposta e che gli altri Comuni non erano d'accordo per la qualità delle acque. Ha citato S.Vito a proposito.

Marchiorato: sulla questione di S.Vito sono state fatte più riunioni per riuscire portare a termine un progetto che interessa Marostica e Nove e che dovrebbe risolvere in buona parte i problemi di quella zona. Dell'intervento risolutore proposto ne beneficerà anche il Comune di Schiavon ed è stato ribadito che i cittadini di Marostica non sono diversi da quelli di Nove o quelli di Vicenza e quindi l'attività di vigilanza è costante per perseguire i casi di eventuali inquinamenti.

Sindaco: informa che le ultime due analisi delle acque sono ottime.

Costa: c'è la necessità di disporre di una mappa con la rete dei fossi.

Marchiorato: la cartografia è in corso di redazione ed è ora ad uso interno. Risulta difficile fornire una cartografia modificata da allegare perchè non c'è la dettagliata documentazione a corredo. Si tratta comunque di canali e fossi privati. Se si attende di completare il tutto si ritarda anche l'applicazione del regolamento.

Terminata la discussione, seguono le dichiarazioni di voto favorevoli enunciate dai capigruppo.

La Presidente pone ai voti la proposta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che DGC n. 104 del 6-09-2012 il Comune di Marostica ha approvato un protocollo d'intesa con il Consorzio di Bonifica "Brenta", per attivare un percorso di studio della situazione dei rischi e delle problematiche idrauliche esistenti nel territorio comunale, al fine di addivenire alla predisposizione di un "Piano per la sicurezza idraulica";

SOTTOLINEATO che la stesura di tale strumento di pianificazione, consentirà di programmare la risoluzione delle criticità idrauliche in essere attraverso opere pubbliche con influenza sull'aspetto idraulico, oltre a regolamentare la manutenzione e la gestione di tutto il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, costituito dalla rete di fognatura bianca e dai fossati/canali non consorziali;

CONSIDERATO che con nota del 2-11-2012 il Sindaco in carica ha chiesto alla Regione del Veneto l'ampliamento del perimetro dell'ambito territoriale di competenza del Consorzio di Bonifica Brenta, successivamente definito anche con nota del 30-01-2013 da parte del Commissario Straordinario, al fine di tutelare maggiormente la risorsa idrica e la manutenzione degli argini dei canali esistenti;

PREMESSO che negli ultimi anni si assiste al verificarsi di eventi meteorologici sempre più intensi, che mettono in grave stato di crisi le pubbliche amministrazioni nell'affrontare problemi legati all'allagamento dei territori, dovuti anche alla mancanza di regolare deflusso delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che dette problematiche trovano origine sia nell'urbanizzazione diffusa, poco attenta agli aspetti legati alla tutela ambientale, che nell'incuria dei territori montani e nella chiusura o limitazione delle sezioni dei fossi o canali superficiali operata dai proprietari delle aree, condizioni che sommandosi hanno compromesso il fragile equilibrio di deflusso naturale delle acque, provocando allagamenti nei territori;

PRESO ATTO che l'Unione dei Comuni del Marosticense con DC n. 7 del 26-04-04 ha approvato il Regolamento di Polizia Rurale, prevedendo all'art. 12 "Espurgo di fossi e canali" l'obbligo della manutenzione dei canali da parte dei proprietari privati con la possibilità di intervento da parte dell'Amministrazione, con costi a carico del privato;

VERIFICATA la necessità di approfondire le tematiche relative agli obblighi di manutenzione e ripristino dei proprietari dei canali di cui all'art.12 del sopra citato regolamento, coinvolgendo direttamente il Consorzio di Bonifica Brenta nel controllo ed esecuzione dei lavori qualora ritenuti necessario dall'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che è comunque necessario acquisire la mappatura dei canali di scolo privati principali, conoscere le problematiche locali e aprire un tavolo di concertazione/collaborazione con i proprietari delle aree direttamente interessati, affinché sia data attuazione volontaria a detto Regolamento;

ACQUISITO il parere favorevole all'adozione del presente regolamento steso in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Brenta, da parte della Coldiretti di Bassano-Marostica con nota del 26-03-2013 prot. 4799;

EVIDENZIATO come necessario il coinvolgimento diretto dei proprietari delle aree agricole, si è aperto un tavolo di concertazione con la Coldiretti di Bassano-Marostica, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Brenta, per la verifica sul campo delle aree e delle problematiche;

EVIDENZIATO che la Commissione Consigliare Ambiente, Ecologia ed Attività Produttive riunitasi il 18-02-2014 ha espresso parere favorevole all'adozione del Regolamento per la manutenzione e conservazioni dei fossi privati e alla bozza di convenzione con il Consorzio di Bonifica Brenta.

VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto e il regolamento di contabilità;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area 4[^] Urbanistica – Sviluppo del Territorio, dal responsabile dell'area Economico Finanziaria e il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale;

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 17
Favorevoli	n. 17
Contrari	n. ==
Astenuti	n. ==

DELIBERA

- di prendere atto del parere favorevole espresso sul regolamento da parte della Coldiretti di Bassano-Marostica del 26-03-2013 prot. 4799;
- di approvare il regolamento per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista nel territorio comunale, steso in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Brenta, allegato e parte integrante del presente atto;
- di approvare la bozza di protocollo d'intesa fra il Comune di Marostica e il Consorzio di Bonifica "Brenta" sito in Cittadella, per la manutenzione dei canali minori, allegato e parte integrante del presente atto;
- di prendere atto che il presente regolamento costituisce una specifica di dettaglio rispetto all'art. 12 del regolamento di Polizia Rurale approvato dall'Unione dei Comuni del Marosticense con DC n. 7 del 26-04-04;
- di dare mandato al Capo area IV a provvedere alla redazione di tutti gli atti conseguenti alla sottoscrizione dei suddetti accordi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio
Bernardi Angela

il Segretario Generale
Lora Francesca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/04/2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica ,li 22/04/2014

il Funzionario Incaricato
Filippi Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 02/05/2014 per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il Segretario Generale
Lora Francesca



CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CANALI MINORI NEL TERRITORIO DI MAROSTICA.

L'anno **duemilatredici**, il giorno _____ del mese di _____ in Comune di Marostica (VI), presso la Sede municipale in Via Tempesta n. 17, sono comparsi:

- a) **L'Arch. Laura Carbognin**, nata a Vicenza il 18-09-1968, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Marostica, codice fiscale 82000830248, nel prosieguo indicato per brevità anche come "il Comune", che legalmente rappresenta, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
- b) **L'Ing. Umberto Niceforo**, nato a Cremona il 25.09.1967, il quale interviene in nome per conto e nell'interesse del Consorzio di Bonifica Brenta, con sede legale in Cittadella (PD) in Via Riva IV Novembre n. 15, codice fiscale 90013790283, nel prosieguo indicata anche come "Consorzio", che nella sua qualità di Direttore in forza dei poteri statutari.

PREMESSO

- che in questi ultimi anni è stato accertato un incremento della frequenza degli allagamenti e della loro intensità, cui sono andate soggette alcune zone del territorio Vicentino;

- la presenza di situazioni di criticità strutturale e gestionale, da analizzare e risolvere anche alla luce della forte accelerazione riscontrata nel settore edilizio degli ultimi decenni;
- la presenza di criticità idrauliche anche nel territorio di Marostica;

VISTO

Che nel corso di alcune riunioni intercorse si è congiuntamente esaminata la situazione del territorio dal punto di vista idraulico; da ciò è emerso quanto segue:

- si è constatata la presenza di numerosi corsi d'acqua nel territorio, una parte dei quali gestiti dal Consorzio di bonifica (e sui quali esiste certezza in termini di gestione e manutenzione) ed una parte significativa di competenza non consortile (cosiddetti "canali minori"), di privati o di altri Enti (gestori stradali, ecc.) sempre all'interno dell'ambito di competenza del Consorzio;
- si sono esaminati lo stato medio di manutenzione dei canali minori, l'attuale condizione di pulizia e di smaltimento dei sedimenti accumulatisi nel tempo, e la generale capacità da parte dei soggetti obbligati di mantenerli puliti al fine di garantire la continuità del deflusso acqueo, e quindi del contenimento del rischio idraulico;
- si sono evidenziate numerose carenze di manutenzione del sistema idraulico dei canali minori, relative in particolare alla raccolta e canalizzazione delle acque di superficie;
- si è preso atto della limitata sensibilità da parte dei privati cittadini in tema di corretta gestione dei manufatti, delle infrastrutture e dei presidi di loro competenza destinati alla regimentazione delle acque meteoriche;

- si è valutata la necessità di contenere la frequenza e la gravità del rischio idraulico del bacino scolante del territorio, attuando un accordo di pianificazione condivisa e coerente tra Comune e Consorzio;
- si è condivisa la necessità di ottimizzare il deflusso delle acque sia per scopi agricoli che civili;
- si è ritenuto utile perseguire un ottimale coordinamento tra soggetti istituzionali, che porti alla definizione e attuazione di obiettivi condivisi;
- si è tenuto conto di quanto previsto dalla nuova Legge Regionale n. 12 dell'8 maggio 2009 – Norme per la bonifica e la tutela del territorio – che al capo V (Opere Minori), art.34, attribuisce compiti ai Consorzi di bonifica per “l'esecuzione ed il mantenimento delle opere minori”:

art. 34 – Esecuzione e manutenzione delle opere minori

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal Consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Il Comune, per mezzo del proprio personale tecnico, di concerto con il personale di sorveglianza idraulica del Consorzio di bonifica, procede alla vigilanza sulla rete di canali minori, cioè non di competenza consortile, con particolare attenzione a:

- canali e fossati di guardia di strade comunali, vicinali e private;
- fossati di particolare importanza per il deflusso delle acque meteoriche di vaste aree a destinazione agricola, o urbanizzate;
- canali o fossati soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati posti a monte;
- manufatti presenti (ponti, tombinamenti, passi carrai, griglie ecc.) e loro funzionalità;

– presenza di vegetazione, erbacea o arborea, cresciuta spontaneamente o piantumata, o di manufatti di qualsiasi genere, che restringano la normale sezione del canale, o che in qualsiasi modo ne rallenti il deflusso delle acque.

Art. 2. Il personale addetto alla vigilanza, nel caso accerti lo stato di cattiva manutenzione di canali, fossati, o manufatti, ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Tutela Ambientale del Comune.

Art. 3. L'Ufficio Tutela Ambientale del Comune provvede ad avvisare il soggetto proprietario o gestore del canale o fossato; nel caso di soggetti privati provvede a informare e sollecitare i soggetti proprietari, o coloro che vantano diritti reali sul fondo, o comunque i possessori del fondo su cui insiste il collettore affinché venga eseguita la pulizia, l'espurgo o ogni altro intervento volto al ripristino del regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza da parte del soggetto proprietario o gestore del canale o del fossato, il Comune procede ad emanare apposita Ordinanza, fissando un termine massimo per procedere alle operazioni indicate nell'Ordinanza; trascorso tale termine, in caso di inadempienza del soggetto tenuto, il Comune procede, entro i successivi 30 giorni (salvo casi dovuti a comprovata forza maggiore) a richiedere l'intervento del Consorzio di bonifica, tenuto all'esecuzione dei lavori in via sostitutiva dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti vigenti.

Art. 4. Il Consorzio procederà all'esecuzione dei lavori per mezzo di proprio personale specializzato, e di mezzi idonei allo scopo; la pulizia dei canali dovrà

avvenire rispettando la pendenza degli stessi, e la coerenza con il sistema di canali a monte e a valle.

Art. 5. I fossati ed i canali che, a causa della trascuratezza o inadempienza dei proprietari, fossero ritenuti dai tecnici del Comune e del Consorzio, insufficienti a contenere e a far defluire le acque, dovranno essere risezionati, con inclinazione delle sponde tale da evitare fenomeni di erosione o di smottamento; eventuali alberature, siepi, o manufatti quali recinzioni, muri di contenimento, palificazioni o altro che venissero ritenuti di ostacolo al deflusso delle acque dovranno essere demoliti e rimossi, e risistemate le sponde ed il fondo del fossato al fine di ottenere l'adeguata sezione idraulica.

Art. 6: Nel caso di intervento sostitutivo, ove la spesa debba essere anticipata dal Comune, il Comune provvederà a liquidare le prestazioni rese dal Consorzio, a seguito di adeguata rendicontazione dei lavori, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare istanza, vistata dall'Ufficio comunale competente. Al fine dell'accantonamento delle necessarie risorse nel bilancio comunale, il Consorzio comunica al Comune l'importo presunto della spesa prima dell'esecuzione dell'intervento sostitutivo.

Art. 7: Il Consorzio è responsabile della corretta esecuzione dei lavori, dei danni a cose e persone eventualmente causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, o dell'abusiva occupazione di aree private in assenza di idoneo provvedimento da parte del Comune.

Art. 8: Il Comune è responsabile dell'informazione al soggetto pubblico o privato, della corretta individuazione delle aree oggetto dell'intervento, dell'emissione degli

atti amministrativi necessari all'occupazione del fondo per l'esecuzione dei lavori, e dell'eventuale richiesta di assistenza da parte degli organi di Polizia.

Art. 9: In caso di rinvenimento, da parte del personale incaricato dell'esecuzione dei lavori, di rifiuti, materiale o liquidi inquinanti, ordigni bellici o qualsiasi altro ostacolo che pregiudichi la prosecuzione dei lavori, questi verranno sospesi e si procederà in conformità alle disposizioni di Legge in relazione alla tipologia e gravità del problema.

Art. 10: La presente convenzione diventa esecutiva dalla data della sua sottoscrizione, per la durata di anni 5, scaduti i quali le parti, se interessate, stipuleranno un nuovo accordo.

Art. 11: Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia, ai regolamenti comunali, ed agli statuti del Comune di Marostica e del Consorzio di Bonifica Brenta. I poteri sanzionatori sono riservati in ogni caso al Comune per quanto previsto nel 'Regolamento per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista'.

Art. 12: Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'esecuzione del presente atto ove non bonariamente risolte saranno disciplinate con un arbitrato (arbitro unico) d'intesa individuato.

Art. 13: Il presente accordo, per divenire esecutivo, dovrà essere approvato dai rispettivi organi competenti del Comune e del Consorzio.

La presente convenzione costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse, e sottoscritto dalle parti.

per il **Comune di Marostica**

.....

per il **Consorzio di Bonifica Brenta**

.....



**REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE
E CONSERVAZIONE DEI FOSSI
DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA
NEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con DCC n.17 del 12/03/2014

INDICE

1. Finalità	pag.3
2. Fonti normative	pag.3
3. Organi competenti	pag.3
4. Divieti assoluti e permessi	pag.3
5. Distanze di piante e di manufatti dai fossi	pag.4
6. Esercizio e manutenzione	pag.4
7. Tombinamenti dei fossati	pag.5
8. Sbarramento irrigui provvisori	pag.5
9. Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi	pag.6
10. Scarico dei fossi	pag.6
11. Violazioni ed ammende	pag.6
12. Esecuzione forzosa	pag.6
13. Entrata in vigore	pag.7
14. Rinvio ad altre norme	pag.7
Elenco norme	pag.8

Art.1

Finalità

Il presente regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di rispetto, manutenzione ed esercizio dei fossi privati, particolari e comuni a più fondi, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque, per evitare danni alle proprietà pubbliche e private all'ambiente.

Ove nel presente Regolamento vengono attribuiti poteri, compiti, attività ecc., al Consorzio di bonifica, esso si applica limitatamente all'area territoriale di competenza di detto Consorzio.

Art.2

Fonti normative

La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'art. 34 delle L.R. 8 maggio 2009 n.12; gli interventi su tali opere sono inoltre normati in via principale dal RD 8 maggio 1904, dal RD n. 215 del 1933 e dal Codice Civile.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le Pubbliche Amministrazioni sono equiparate ai privati proprietari quando intervengono in qualità di titolari di opere stradali o immobili in genere serviti dallo scolo oggetto d'intervento.

Art.3

Organi competenti

Nel caso in cui i proprietari interessati non provvedano ai lavori di competenza sulle opere private di scolo ed irrigazione particolari o comuni a più fondi ai sensi della normativa sopra richiamata, l'organismo competente è il Consorzio di bonifica ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 34 della L.R. 8 maggio 2009 n.12.

Il Consorzio di bonifica interviene, in via sostitutiva, in nome e per conto delle proprietà interessate aventi obbligo, accertata la necessità d'intervento previa richiesta o meno di uno o più proprietari; il Consorzio provvederà inoltre alla ripartizione degli oneri per i lavori, quando questi siano comuni a più fondi.

I lavori saranno eseguiti previa acquisizione di delega dei proprietari; in assenza di delega il provvedimento di approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

Art.4

Divieti assoluti e permessi

Nei fossi indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

- 1) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- 2) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti, di qualsiasi specie;
- 3) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzati;
- 4) immettere acque reflue non depurate e che non rispettino tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
- 5) ridurre il volume di invaso originario dei fossi facenti parte della rete scolante del bacino che comunque non dovrebbe essere inferiore, in relazione alla natura del terreno, ai 150-

200mc/ha complessivi. Sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purchè non riducano la portata del fosso. I progetti per essere realizzati dovranno avere il parere del Consorzio di Bonifica e l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale con indicazione di tipologia, sezione, quote e pendenze del manufatto da costruire;

- 6) eseguire lavori di chiusura o interrimento dei fossi, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, senza il preventivo nulla osta del competente Consorzio di Bonifica. Per tutte dette opere è comunque fatto obbligo di ricostruire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento in sistemazione non modifica la capacità complessiva dell'area oggetto dell'intervento secondo quanto previsto dalle linee guida per la compatibilità idraulica.

Nei fondi confinanti con i fossi di cui all'art.1, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale e il deterioramento delle scarpate. Tali fasce dovranno essere di larghezza paria :

- mt. 0,80 dal ciglio se fossi di guardia strade
- mt 0,50 dal ciglio per gli altri

Nel caso che, durante le lavorazioni dei campi, dovesse essere ostruito un fosso posto al confine della proprietà o durante i lavori di pulizia, dovesse essere danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e a spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo confinante.

L'eventuale impiego di diserbanti chimici nell'alveo del fosso per garantire una pulizia prolungata da infestanti perennanti specifiche (ad esempi: canna palustre, sparganio, tifa, ...), dovrà evitare il disseccamento della vegetazione delle scarpate e dei cigli.

Art.5

Distanze di piante e manufatti dai fossi

Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde e all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo.

Per la messa a dimora delle specie arboree ed arbustive a ridosso dei fossi e fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 893 del CC, deve esser rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 mt; per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato e la sponda del fosso e il piano campagna. La distanza tra le piante e la loro altezza, dovranno essere tali da consentire sempre agevolmente, interventi di controllo della vegetazione e risecavo meccanici.

Eventuali opere da realizzare in prossimità dei fossi e fossi privati, devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità dei fossi esistenti e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari, le manutenzioni periodiche necessarie.

Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a mt 4,00 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici.

Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente se si realizzeranno strutture (ad esempio recinzioni) facilmente amovibili, che dovranno esser rimosse temporaneamente a carico della proprietà in caso di necessità.

Art.6

Esercizio e manutenzione

L'esercizio e la manutenzione dei fossi di cui all'art. 1, spetta ai proprietari degli immobili che ne usufruiscono. In particola re essi dovranno:

- a) Tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio almeno due volte l'anno;
- b) Tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
- c) Aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi a monte, e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
- d) Mantenere pulite le chiaviche;
- e) Rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso;
- f) Tagliare i rami delle piante e delle siepi poste in vicinanza dei fossi;
- g) Mantenere in buono stato di conservazione i ponti e gli altri manufatti;
- h) Eseguire l'immediata aratura dopo la trinciatura degli stocchi del mais al fine di evitare che. In occasione di piogge intense, il materiale sminuzzato lasciato in superficie sia trasportato in grande quantità nei fossi provocandone l'intasamento.
- i) Procedere al riscavo del fosso quando il deposito di materiale terroso ed erbaceo ha ridotto il franco di coltivazione.

Art.7

Tombinamento dei fossati

Per le parti all'interno delle zone urbane, i tombinamenti sono sottoposti alle valutazioni di compatibilità idraulica secondo la normativa vigente. In zona agricola, i tombinamenti sono di norma vietati. Possono essere concessi per l'accesso ai fondi o alle abitazioni, sulla fronte di queste ultime se vicine, e solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), e per una lunghezza massima di mt.8,00.

L'esecuzione dei tombinamenti deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere e idonee ai carichi stradali, atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno seguire le indicazioni del Consorzio di bonifica e comunque non essere inferiori a cm 80. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione (SCIA) del Comune ed al parere idraulico del Consorzio di bonifica e, dove dovuto, previa autorizzazione delle proprietà confinanti se diverse dal Comune.

L'accertata realizzazione di tombinamenti in assenza di autorizzazione (SCIA), è soggetta alle sanzioni contemplate nel regolamento edilizio comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

Qualora l'intervento abbia causato danni comprovati alle opere pubbliche, sono inoltre a carico dell'esecutore, anche gli oneri per il ripristino dello stato di fatto ed il risarcimento delle proprietà danneggiate.

I tombinamenti dovranno esser mantenuti in efficienza a cura e spese dei proprietari anche se insistono su fossi di guardia a strade pubbliche o similari. Qualora si rendesse necessario, o per sopraggiunte necessità idrauliche, essi dovranno essere adeguati o ricostruiti secondo le disposizioni dell'ente competente.

Art.8

Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso a condizione che:

- a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo e i manufatti siano facilmente manovrabili e tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle;
- b) i livelli siano tali da consentire un franco almeno minimo, anche agli appezzamenti più bassi;

- c) la permanenza a livelli sostenuti dell'acqua non sia prolungata (pochi giorni; la presenza di colture suscettibili ad un ridotto franco di coltivazione o di scarpate di strade instabili può comportare l'impossibilità dell'esercizio dell'irrigazione in modo promiscuo in alcune annate);
- d) sia garantita costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi;
- e) qualora l'opera di sbarramento interessi più proprietà, l'esecuzione degli interventi deve essere attuata previo accordo fra le proprietà interessate.

Art.9

Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione, chiusura e tombinamento di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di bonifica. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera (art. 891 CC).

Per lo scavo dei fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

Ai sensi dell'art. 26 del DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., per lo scavo di nuovi fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 2,00 mt.

Art.10

Scarico nei fossi

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare nei fossi qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche.

Art.11

Violazione ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Consorzio di Bonifica, dall'Ufficio Ambiente e dagli agenti di Polizia locale, nonché dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n.267 del 18-08-2000 con una sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Competente alla irrogazione della sanzione e alla gestione del procedimento ex L 689/1981, è il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni.

Art.12

Esecuzione forzata

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il dirigente del competente settore comunale può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

In caso di ulteriore inadempienza dei proprietari, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 della L.R. dell'8 maggio 2009 n.12, i lavori saranno eseguiti, ai sensi del precedente articolo 3, dal Consorzio di bonifica a spese degli aventi obbligo.

L'approvazione del progetto di esecuzione e/o manutenzione da parte del Consorzio di bonifica equivarrà a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori stessi.

Art.13

Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore in conformità alle disposizioni dello statuto comunale.

Art.14

Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti ed ai regolamenti comunali.

ELENCO NORME

- RD 8 maggio 1904 n.368;
- RD 13 febbraio 1933 n.215;
- LR 8 maggio 2009 n.12;
- C.C (art. 891 e seguenti);
- DLgs 30 aprile 1992 n. 285;
- DPR 16 dicembre 1992 n.495;
- DGRV n.2948 del 6 ottobre 2009: Valutazione di compatibilità idraulica – linee guida
Commissario delegato 3 agosto 2009